



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 81 del 14/07/2010 -
Determinazione nr. 1750 del 15/07/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da un'attività di commercio all'ingrosso e dettaglio di apparecchiature elettromeccaniche con centro di assistenza tecnica di manutenzione e riparazione.

Società MASCHIETTO ELETTRMECCANICA Srl - impianto sito a Azzano Decimo (PN), via Volta n. 4

PREMESSA

1.Fatto

La Società Maschetto Elettromeccanica Srl con sede legale e operativa in via Volta n. 4 in comune di Azzano Decimo (PN) con nota prot. n. 33995 del 09.04.2010, ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'installazione di un nuovi impianti nello stabilimento sopra citato.

La Società svolge l'attività di commercio all'ingrosso e dettaglio di apparecchiature elettromeccaniche con centro di assistenza tecnica di manutenzione e riparazione

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende installare:

- un banco di lavoro per le operazioni di estrazione degli avvolgimenti delle carcasse dotato di sistema di aspirazione che darà origine al punto di emissione E3 (aspirazione estrazione avvolgimenti);
- un tornio per operazioni di riporto con cappa di aspirazione che darà origine al punto di emissione E6 (tornio).

La domanda è pervenuta in data 09.04.2010 ed è stata assunta al prot. n. 33995 del 09.04.2010. E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 37582 del 26.04.2010. In data 08.08.2010 si è tenuta la conferenza dei servizi al quale ha partecipato la Provincia mentre il comune di Azzano Decimo, pur non partecipando, ha fatto pervenire il parere favorevole all'installazione degli impianti sopra citati (nota del 06.07.2010 anticipata via fax il 07.07.2010 e, successivamente, assunta al prot. n. 57517 del 13.07.2010).

La Società è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera: rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. ALP.10-231-PN/INAT/567-4 del 25.02.08 per i seguenti punti:

- E1: cabina pulizia e spolvero;
- E2: cabina di verniciatura;

- E3 :cabina pulizia e spolvero;
- E4: aspirazione ritocchi resina e polimerizzazione;
- E5: forno pirolitico;
- E6: aspirazione estrazione avvolgimenti;
- E8: cappa lavaggio pistole per verniciatura.

Nella relazione tecnica la ditta ha comunicato che i punti E3 ed E6 sopra citati non sono mai stati attivati.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica datata 06.04.2010;
- ortofoto con localizzazione della ditta;
- stralcio P.R.G.C.
- tavola 1: lay out
- tavola 2: prospetti
- tavola 3: prospetto nord

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
3. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
4. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
5. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
6. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
7. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 21.06.2010. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge

che le emissioni degli impianti proposti **E3 (aspirazione estrazione avvolgimenti)** ed **E6 (tornio)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e di quelli indicati dall'azienda, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Azzano Decimo con nota prot. n. 14249 del 06.07.2010 (anticipato tramite fax in data 07.07.2010).

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La società possiede alcuni impianti di combustione per il riscaldamento uffici/reparti produttivi alimentati a gas metano non sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 14 lett. c) del D.Lgs. 152/06.

La ditta comunica che le attività svolte non superano le soglie di consumo di solvente indicate all'allegato III parte II del D.Lgs. 152/06 e pertanto non si applica quanto previsto all'art. 275 del decreto stesso.

Poiché il Decreto autorizzativo n. ALP.10-231-PN/INAT/567-4 del 25.02.08 è stato rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e alla luce di emanare un'unica autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla società in oggetto, si ritiene opportuno procedere alla revoca dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il sopra citato decreto e riportare tutti i punti di emissione già autorizzati **E1** (cabina pulizia e spolvero), **E2** (cabina di verniciatura), **E4** (aspirazione ritocchi resina e polimerizzazione), **E5** (forno pirolitico) e **E8** (cappa lavaggio pistole per verniciatura) nel presente provvedimento a titolo di semplificazione.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Maschietto Elettromeccanica Srl con sede legale e operativa in via Volta n. 4 in comune di Azzano Decimo (PN), alle emissioni in atmosfera, nello stabilimento sopra indicato, derivanti da:

- l'installazione di un banco di lavoro per le operazioni di estrazione degli avvolgimenti delle carcasse dotato di sistema di aspirazione (punto di emissione **E3**);
- l'installazione di un tornio per operazioni di riporto con cappa di aspirazione (punto di emissione **E6**).

Di revocare, per le motivazioni riportate nelle premesse e con effetto dalla messaggio in esercizio del primo dei nuovi impianti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Decreto n. ALP.10-231-PN/INAT/567-4 del 25.02.08.

La Società rimane obbligata a rispettare i limiti e le prescrizioni previsti negli sopra citati atti regionali sino all'efficacia della revoca degli stessi atti regionali.

Di riportare nel presente atto i punti di **E1** (cabina pulizia e spolvero), **E2** (cabina di verniciatura), **E4** (aspirazione ritocchi resina e polimerizzazione), **E5** (forno pirolitico) e **E8** (cappa lavaggio pistole per verniciatura) già autorizzati con Decreto n. ALP.10-231-PN/INAT/567-4 del 25.02.08.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E1 (cabina di pulizia e spolvero)	
Polveri totali	5 mg/Nm ³

Punti di emissione E2 (cabina di verniciatura) e E4 (aspirazione ritocchi resina e polimerizzazione)	
Polveri totali	3 mg/Nm ³
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/0606, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D:	
Classe I	5 mg/Nm ³
Classe II	20 mg/Nm ³
Classe III	150 mg/Nm ³
Classe IV	300 mg/Nm ³
Classe V	600 mg/Nm ³

Punto di emissione E3 (aspirazione estrazione avvolgimenti)	
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Totali (espresse come COT)	100 mgC/Nm ³

Punto di emissione E5 (forno pirolitico)	
Polveri totali	30 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Totali (espresse come COT)	20 mgC/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	100 mg/Nm ³
Acido Cloridrico (HCl)	30 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NOx)	400 mg/Nm ³

Punto di emissione E6 (tornio)	
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B: Classe II (Ni)	1 mg/Nm ³

Punto di emissione E8 (cappa lavaggio pistole per verniciatura)	
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/0606, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D:	
Classe I	5 mg/Nm ³
Classe II	20 mg/Nm ³
Classe III	150 mg/Nm ³
Classe IV	300 mg/Nm ³
Classe V	600 mg/Nm ³

- b) I nuovi impianti (punti di emissione E3 e E6) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi impianti (punti di emissione E3 e E6) è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- 2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- 3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- 4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- 5. Ad avvenuta messa a regime dei nuovi impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti da tutti gli impianti autorizzati. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- 6. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
Norma UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente

7. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4. Suggestimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggestimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a

- regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche al Comune di Azzano Decimo, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
 8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
 9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
 10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
 11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
 12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 15/07/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni